

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

143° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2000

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente OSSICINI

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE	Pag. 2, 8
MIGONE (<i>Dem. Sin.-l'Ulivo</i>)	6
ROCCHI, <i>sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	5

I lavori hanno inizio alle ore 15,05.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interrogazione:

MIGONE, MASULLO, CORRAO, BRIGNONE. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e degli affari esteri.* – Premesso:

che per unanime riconoscimento e per esplicito proposito di questo Governo l'uso delle lingue straniere di un numero crescente di cittadini costituisce un rilevante interesse nazionale e, quindi, una priorità assoluta nella riforma del nostro sistema scolastico, anche alla luce di dati che ci vedono occupare le ultime posizioni nelle graduatorie dell'Unione europea;

che sono in corso gli esami per cattedre nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria di primo e di secondo grado e per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento;

che, come rilevato dai *media*, proprio per l'insegnamento delle lingue straniere si sono verificate alte percentuali di esclusione dalle prove orali, sulla base dell'esito di quelle scritte;

che tali percentuali contrastano drasticamente con l'esito dei concorsi riservati ai cosiddetti precari – risoltisi di fatto in una sorta di *ope legis* – e presentano rilevanti disparità di ordine geografico (le cifre finora indicate si aggirano intorno all'80 per cento di esclusi per il Nord Italia e 50 per cento per il Sud);

che in almeno una sede concorsuale – quella di Cuneo, attinente al Piemonte e alla Liguria – i presidenti di commissione e spesso anche delle sottocommissioni di lingua e civiltà inglese, francese e tedesca, essendo presidi di liceo e di scuola media titolari di altra materia, non sono nè tecnicamente nè formalmente in grado di valutare le prove scritte e quelle orali che dovranno svolgersi nella lingua in esame;

che, nel caso del concorso di tedesco, come da provvedimento di nomina del provveditore di Cuneo risulta addirittura componente la commissione un'impiegata di quinto livello del provveditorato;

che il bando prevede il dovere di ogni componente le commissioni di formulare un punteggio per ogni prova, non limitandosi i presidenti di commissione ad un'opera di coordinamento peraltro impossibile da svolgere in mancanza di una comprensione adeguata della lingua;

che il semplice buon senso irride alla sola ipotesi che gli esaminatori per un concorso per insegnanti di lingua straniera possano non avere adeguata comprensione della medesima;

che, tuttavia, in linea di diritto e ad ogni buon conto, nell'ultimo decennio si è venuta sempre più sentendo l'esigenza di assicurare che le valutazioni da parte delle commissioni giudicatrici di concorso siano effettuate da parte di soggetti competenti a conoscere delle materie in questione; la Corte costituzionale con la nota sentenza n. 453 del 15 ottobre 1990 ha sostenuto che i componenti delle commissioni giudicatrici in pubblici concorsi debbano essere tecnici o esperti dotati di adeguati titoli di studio e professionali rispetto alle materie oggetto di prova; sono pertanto state ritenute illegittime le norme che in materia di composizione delle commissioni prevedevano la partecipazione di un rappresentante sindacale o dell'organo politico dell'ente;

che tale principio è stato tradotto in legge dal legislatore; infatti l'articolo 36 del decreto legislativo n. 29 del 1993, così come modificato dal decreto legislativo n. 80 del 1998, al comma 3, lettera *e*), prevede che le commissioni di concorso siano composte «esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso»; tale disposizione per espressa volontà di legge (articolo 1 del decreto legislativo n. 29 del 1993) si applica a tutte le amministrazioni dello Stato ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, e, congiuntamente alle altre disposizioni contenute nel decreto, costituisce principio fondamentale ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione; in virtù di tale disposizione è fugato qualsiasi dubbio circa l'interpretazione da dare all'articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994 (testo unico in materia di istruzione) nella parte in cui stabilisce che le commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami sono presiedute da un professore universitario o da un preside oltre a due docenti di ruolo titolari degli insegnamenti cui si riferisce il concorso; è infatti evidente che a seguito dell'entrata in vigore della modifica apportata dal decreto legislativo n. 80 del 1998 al decreto legislativo n. 29 del 1993, che richiede che tutti i componenti della commissione siano esperti nella materia di esame, anche i presidenti della commissione devono risultare esperti;

che peraltro tale «competenza» era già prevista nell'ordinanza 5 novembre 1994 del Ministro della pubblica istruzione (richiamata dall'articolo 11 del bando di concorso) relativa alla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi, per titoli ed esami, di accesso ai ruoli del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado, ordinanza emanata in attuazione dell'articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994; tale ordinanza, dopo avere disposto che il personale aspirante alla nomina a presidente delle commissioni deve inviare apposita domanda indicante la materia o l'area di insegnamento attuale o dei ruoli di provenienza (articoli 2 e 6), stabilisce che gli organi preposti a formare gli elenchi degli aspiranti presidenti predispongono elenchi divisi in settori a seconda dell'area di insegnamento (per docenti universitari) e del ruolo di provenienza (per i presidi); dispone inoltre che «gli elenchi dei docenti universitari e dei presidi che aspirano alla nomina nelle commissioni relative alle lingue straniere devono essere differenziati a seconda, rispettivamente,

della lingua straniera insegnata o della lingua straniera relativa al ruolo di provenienza» (articolo 5);

che è evidente che, qualora per presiedere una commissione fosse sufficiente essere presidi indipendentemente dalla qualifica di insegnante di materie corrispondenti a quelle cui si riferiscono gli esami, sarebbe privo di significato richiedere la formazione di distinti elenchi in base al ruolo di provenienza; pertanto ne consegue che anche prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 80 del 1998 la normativa sui concorsi nelle scuole richiedeva che i presidenti fossero forniti di competenza nella materia oggetto di esame, con particolare riguardo ai casi in cui la materia poteva risultare particolarmente specialistica; così la giurisprudenza ha ritenuto che quando la commissione giudicatrice deve essere composta di esperti di una determinata materia la violazione di tale regola e la nomina di commissari privi della qualificazione professionale idonea sono illegittime e tali vizi non sono elisi per il solo fatto che i commissari così nominati siano in concreto dotati di cognizioni idonee alla selezione dei candidati (Consiglio di Stato, sezione V, n. 663 del 6 giugno 1996, in «Foro amministrativo» 1996, 1889); a tutto concedere, di per se stesso il possesso di un elevato titolo di studio può essere sufficiente per essere qualificati «esperti» qualora il posto da coprire non richieda un titolo di studio di tipo specialistico e le nozioni richieste agli esaminandi siano riconducibili a materie di comune patrimonio per soggetti che abbiano conseguito il diploma di laurea, ma ciò non è più sufficiente quando si tratti di valutare prove complesse e specialistiche come nel caso delle lingue straniere;

che tale stato di cose si è verificato anche a seguito di una normativa non aggiornata, o non correttamente applicata, che ha consentito di retribuire i membri della commissione con 12.000 lire lorde, e – sempre nel caso del concorso con sede a Cuneo – non ha permesso ad eventuali membri fuori sede di ottenere il distacco retribuito dalla propria;

che tra i ricorrenti, perchè esclusi dagli esami orali, figurano numerose persone dotate di rilevanti titoli che indicano una preparazione specifica di superiore livello, come dottori di ricerca, dottorandi, cultori universitari della materia presumibilmente preparati dal punto di vista linguistico se non da quello pedagogico,

gli interroganti chiedono di sapere:

come il Governo intenda affrontare la grave carenza di conoscenze linguistiche straniere come impartite dalla nostra scuola;

come intenda valutare più specificamente i danni al cosiddetto sistema paese derivanti dallo stato attuale di conoscenza delle lingue a diversi livelli di responsabilità;

se lo stato di cose sopra descritto sia compatibile con l'obiettivo di cui al primo punto;

se il desiderio comprensibile di concludere le prove entro il mese di luglio non abbia nuociuto al rigore nella costituzione delle commissioni e nel lavoro delle commissioni stesse;

se i dati rilevati, attinenti al concorso con sede presso il provveditorato di Cuneo, trovino riscontro nelle altre sedi regionali ovvero in quali

sedi risultino residenti o componenti di commissioni di concorso che non siano titolari degli insegnamenti linguistici in esame;

se i dati di ammissione agli orali effettivamente risultino geograficamente differenziati e se, quanto ai criteri quantitativi di selezione, vi sia stata qualche direttiva (formalizzata o meno) ministeriale;

se, fatti salvi ulteriori accertamenti giurisdizionali e amministrativi sulla legalità dei concorsi in oggetto, le autorità gerarchicamente preposte non intendano ammettere *sub judice* i ricorrenti alle prove orali e comunque garantire il corretto svolgimento di esse nella lingua materia di esame.

(3-03711)

ROCCHI, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Signor Presidente, come si rileva nell'interrogazione di cui è primo firmatario il senatore Migone, la normativa riguardante la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi per titoli e per esami per il reclutamento del personale docente, disciplinata dall'articolo 404 del decreto legislativo n. 297 del 1994 e dall'ordinanza ministeriale n. 307 del 5 novembre 1994, che ne fissa i criteri applicativi, assicura che le valutazioni da parte delle commissioni siano effettuate da soggetti forniti della qualificazione professionale idonea.

È prevista, infatti, la nomina di due commissari titolari della specifica disciplina, che abbiano almeno cinque anni di anzianità nel ruolo della stessa, e di un presidente sorteggiato dagli elenchi predisposti dal Consiglio universitario nazionale per il personale universitario e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione per il personale ispettivo e direttivo distintamente compilati e correlati al grado di scuola e al tipo dei concorsi da espletare.

La medesima normativa detta disposizioni in caso di mancanza di aspiranti alla nomina, precisando che in assenza di disponibilità l'amministrazione può nominare direttamente i docenti nelle commissioni giudicatrici, purchè titolari nella specifica disciplina, e i presidenti, anche appartenenti ad altri settori disciplinari.

È necessario precisare che la figura del presidente assolve alle funzioni di coordinatore e di garante della regolarità delle procedure concorsuali, mentre i contenuti tecnici sono comunque verificati dai commissari che debbono avere le caratteristiche richiamate dalla normativa.

Quanto alla nomina, quali componenti le commissioni giudicatrici dei concorsi ordinari, di membri fuori sede, si chiarisce che essa è possibile purchè effettuata in ambito regionale; in tal caso compete a detti membri l'indennità di missione.

Ciò premesso, con riguardo in particolare alle specifiche procedure per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi per titoli ed esami di lingua straniera (francese, inglese e tedesco) in provincia di Cuneo – cui si fa cenno specifico nell'interrogazione – il provveditore agli studi ha precisato che si è reso necessario nominare 2 sottocommissioni di lingua francese, 4 di lingua inglese e 1 di lingua tedesca, costituite

ciascuna dal presidente e da due docenti; per le sottocommissioni di lingua francese ed inglese è stato nominato anche un presidente coordinatore.

Il provveditore agli studi, nel rilevare le difficoltà incontrate a causa delle numerose rinunce, ha fatto presente di essersi attenuto alle disposizioni dettate dall'ordinanza ministeriale n. 307 del 5 novembre 1994.

Per la nomina dei presidenti coordinatori di commissione (nel caso di lingua tedesca) e di sottocommissioni, in particolare si è fatto riferimento prioritariamente agli iscritti negli elenchi predisposti dal Consiglio universitario nazionale e dal Consiglio nazionale della pubblica istruzione ed appartenenti allo specifico settore linguistico, successivamente a tutto il settore linguistico espressivo, ed infine è stata ricercata la disponibilità ad accettare le nomine tra capi d'istituto titolari, nomina che in tali casi è stata conferita in applicazione dell'articolo 6 dell'ordinanza ministeriale n. 307 del 1994.

Con riguardo poi all'impiegata di quinto livello alla quale fanno riferimento gli onorevoli interroganti, il provveditore agli studi ha precisato che la medesima è componente della commissione di lingua tedesca in qualità di segretaria. L'articolo 404, comma 1, del decreto legislativo n. 297 del 1994 dispone, infatti, che a ciascuna commissione è assegnato un segretario, scelto tra il personale amministrativo con qualifica funzionale non inferiore alla IV.

Con riguardo poi ai dati relativi alle percentuali di ammessi alle prove orali dei concorsi per lingue straniere, si fa presente che in provincia di Cuneo gli ammessi alle prove orali sono stati in percentuale il 32 per cento nel concorso di lingua francese, il 35 per cento in quello di lingua inglese ed il 24 per cento nel concorso di lingua tedesca. Tali percentuali, pur non essendo elevate, rispettano, comunque, i valori medi verificatisi su tutto il territorio nazionale.

Si precisa anche che nessun tipo di direttiva circa i criteri quantitativi di selezione è stata emanata, direttiva peraltro che avrebbe avuto il carattere della illegittimità, andando ad invadere il terreno della specifica competenza delle commissioni giudicatrici.

In riferimento, infine, alla richiesta rivolta dagli onorevoli interroganti di ammettere con riserva alle prove orali i candidati che non hanno superato le prove scritte del concorso in parola, si fa presente che ciò è possibile soltanto a seguito di accoglimento di specifico ricorso individuale da parte della competente autorità giurisdizionale.

MIGONE. Signor Presidente, desidero innanzi tutto ringraziarla per aver tempestivamente inserito all'ordine del giorno dei lavori della Commissione l'esame della presente interrogazione che riveste sia per me che per gli altri firmatari, i colleghi Masullo, Corrao e Brignone, un particolare interesse.

Nel merito, pur ringraziando con cordialità il sottosegretario Rocchi, debbo tuttavia dichiararmi totalmente insoddisfatto della risposta fornita.

Vorrei quindi cogliere questa autorevole se pur limitata occasione per sensibilizzare i colleghi della Commissione riguardo ad una situazione che considero particolarmente grave.

Come è noto, la conoscenza delle lingue straniere nel nostro Paese è assai scarsa, tanto è vero che da questo punto di vista occupiamo le ultime posizioni nelle graduatorie dell'Unione europea.

Inoltre, gli ultimi Governi succedutisi, compreso quello in carica, hanno assicurato il loro impegno riguardo all'insegnamento delle lingue straniere nelle scuole, considerato una priorità a tutti gli effetti.

Ebbene, a fronte di tutto questo, si fanno però selezionare gli insegnanti di lingua delle scuole secondarie da commissioni che sono frequentemente presiedute da persone tecnicamente non in grado di svolgere il proprio compito. Badate bene che nel caso in esame non stiamo riferendoci ad un professore universitario di chimica che, incaricato di presiedere una commissione di esami di maturità, dopo aver «orecchiato» un po' tutte le materie, fornisce una valutazione sulla maturità di un candidato, bensì di un soggetto che non è tecnicamente in grado di seguire lo svolgimento degli esami.

È come se il sottoscritto pretendesse di presiedere una commissione la cui materia d'esame è il giapponese! Che cosa potrei coordinare e, soprattutto, come potrei verificare la preparazione dei candidati?

Inoltre, a coloro che obiettano che in queste commissioni viene comunque garantita la presenza di due professori titolari della materia, oltre ovviamente al presidente che può avere anche il ruolo di passacarte, vorrei far rilevare che in questo modo si mette in moto un meccanismo tutt'altro che opportuno. Tant'è che può accadere che un presidente che si vuole fare un'idea della preparazione di un candidato, essendo la legislazione scolastica materia d'esame, non fa altro che interrogare lungamente e rigorosamente in italiano questo soggetto su questa specifica disciplina. Peccato però che quel candidato dovrà insegnare ai nostri figli e nipoti una lingua straniera e non la legislazione scolastica!

Ovviamente non intendo affermare che le selezioni si basino sulla conoscenza della legislazione scolastica, tuttavia è evidente che procedendo in questo modo vi è il forte rischio di creare squilibri rispetto a quelli che sono i fini istituzionali dell'esame.

Aggiungo inoltre che tutto ciò avviene con il supporto dei sindacati che organizzano dei corsi di formazione finalizzati al superamento degli esami in questione che, guarda caso, sono anch'essi prevalentemente centrati – debbo dire con molto realismo – sulla legislazione scolastica.

La domanda che sento di rivolgere ai responsabili del Ministero è quindi come pensino ci si possa battere per il cosiddetto sistema paese in queste condizioni!

Questo è in sostanza il principale problema che intendevo sottolineare, poi se la composizione delle commissioni esaminatrici sia o meno regolare lo stabilirà in seguito la magistratura amministrativa.

L'ordinanza ministeriale n. 307 del 1994, cui si è fatto cenno, prevede degli elenchi separati a seconda delle lingue e in proposito mi è sem-

brato di capire che la risposta del Ministero sia stata che: «*ad impossibilia nemo tenetur*», e che quindi, non avendo trovato esaminatori magari di chimica, si è deciso di convocare dei professori di latino, visto che le commissioni dovevano pur essere formate! Insomma, vi sembra questo un modo corretto di lavorare?

Torno a ripetere che sulle questioni di illegittimità deciderà in seguito il giudice amministrativo; nel frattempo, però, i risultati che abbiamo davanti agli occhi sono francamente imbarazzanti.

Va inoltre sottolineato che questi presidenti delle commissioni da un lato non conoscono la materia per cui sono chiamati a giudicare, dall'altra però sono estremamente severi e rigorosi. In proposito ho imparato da un mio vecchio amico, Luigi Pintor, che di solito nel nostro Paese laddove c'è un eccesso di rigore si nasconde una qualche forma di irregolarità sostanziale, e questo debbo dire che è un sospetto che in qualche modo mi ha sfiorato.

Non ho poi ben compreso la ragione per cui il Governo non abbia fornito dati precisi ma solo qualche generica informazione sulle percentuali degli ammessi che pare rispettino i valori medi verificatisi sul territorio nazionale, il che, peraltro, mi sembra molto sorprendente, quasi miracoloso.

Torno a ripetere che ci stupisce questa completa mancanza di cifre dettagliate, evidentemente o non erano a disposizione del Ministero, oppure quest'ultimo non ha ritenuto opportuno fornirle ai parlamentari.

Vi è poi un fatto più grave da considerare, a cui accenno solo brevemente visto che questa Commissione ne è ampiamente a conoscenza; mi riferisco ai concorsi riservati ai cosiddetti precari che si sono risolti di fatto in una sorta di *ope legis* mascherata da concorso. Intendo dire che forse, dopo aver promosso tutti i candidati delle sessioni d'esame riservate ai precari, si è deciso poi di stringere i freni.

Vorrei sottolineare la gravità politica di questa vicenda, anche perché in questo modo la Sinistra rischia di alienarsi un'intera generazione di giovani che, per primi, hanno acquisito una mentalità internazionale e meritocratica quale purtroppo non prevale nel nostro Paese.

PRESIDENTE. Lo svolgimento dell'interrogazione all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 15,25.